



Ministero della Giustizia



REGIONE
PIEMONTE

Convegno

"Giornate internazionali delle foreste e dell'acqua: il ruolo della gestione forestale nei processi idrologici e di assetto idrogeologico del territorio"


**TORINO - Corso Regina Margherita, 174
SALA MULTIMEDIALE DELLA REGIONE PIEMONTE
21 MARZO 2023 - ORE 09:00 - 13:00**

La gestione del ruolo protettivo delle foreste dalla Legge Serpieri al Testo Unico Forestale (TUFF)

Renzo MOTTA - Università degli Studi di Torino - DISAFA



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Piemonte -
Grande charte 1343

Bandita di Chanbons



COVSTVME
DV DV CHE
D'AOVSTE.

AVEC LES VZ ET STILS DV PAIS.

*Le tout conféré, reformé & d'agéré en Titres par
mandement de Son Altesse.*

Avec la table alphabétique & refâmples.



A' CHAMBERY.

PAR LOTS POMAR.

M. D. LXXXVIII.

Avec Priuilege.

Frontespizio della prima edizione, del 1588, del Coutumier du Duché d'Aoste.

Valle d'Aosta -
Coutumier 1588

Bois de Ban Saint Rhemy en Bosses



Lombardia -
Statuti di Bormio e della Valtellina, 1509

Bosco tenso di Reit - Bormio





Friuli V.G. - 18° secolo

Bandita di Gracco


Bannbrief von Andermatt

vom 25. Juli 1397

Allen denen, die diesen Brief sehen oder hören, wie er gelesen wird, künden wir, die Teilgenossen "an der Matt" im Tal zu Urseren, dass wir gemeinsam mit gutem Rat und Vorbedrachtung übereingekommen sind, für uns und unsere Nachkommen den Wald ob der Matt und die Stauden ob dem Wald zu schirmen, so dass daraus niemand etwas tragen oder ziehen soll, weder Äste noch Stauden noch Weidenäste, weder Zweige noch Zapfen oder sonst etwas erdenkliches, das in diesem Wald wächst oder gewachsen ist, sei es bei Tag oder Nacht. Wer so etwas tun würde..., der soll, wie er auch genannt würde, jedem Teilgenossen verfallen sein zu fünf Pfund Pfennig...

Andermatt - 1397

Bannbrief di Andermatt




La LEGGE MAJORANA CALATABIANO (n. 3917 del 20 giugno 1877)

Introduzione del concetto moderno che la proprietà privata deve essere gestita anche nel rispetto degli interessi della comunità (individua indirizzi unitari per regolare i tagli e le opere consentite sui terreni collinari e montani e le prescrizioni cui i proprietari terrieri devono attenersi).

Definisce per la prima
volta
il VINCOLO FORESTALE

Imposto su «*i boschi e le terre spogliate di terre legnose sulle cime e pendici dei monti, fino al limite superiore della zona del castagno,...*»

Vincolo non indennizzato
in quanto limita l'abuso e
non l'uso del bene bosco.



ART. 8.

Nei boschi vincolati per eccezionale pendenza del suolo, per ragioni di pubblica igiene, o per impedire

la caduta delle valanghe a difesa degli abitati, delle strade e passaggi pubblici, s'applicherà esclusivamente il metodo di taglio a scelta, togliendo le sole piante che si trovano in condizione di assoluto deperimento, e quelle altre che fosse strettamente necessario di abbattere per dar luce o spazio alle giovani sottostanti, in guisa che queste non restino troppo esposte all'azione del vento ed alla pressione della neve.

Le piante quantunque deperienti e mature dovranno tuttavia essere conservate quando non vi esista un novellame abbastanza robusto e vigoroso atto a surrogarle nel loro ufficio.

Nei boschi vincolati per impedire la caduta delle valanghe o di massi di rocce, gli alberi dovranno recidersi all'altezza non minore di un metro dal suolo.

Di questi boschi ne è vietata la conversione a ceduo semplice, a ceduo composto ed a capitozza alta.

Dal R.d.L. n. 3267 del 1923

Dal R.d.L. n. 3267 del 1923

Art. 1 Vincolo idrogeologico

« Sono sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici i terreni di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti con le norme, possono con danno pubblico subire denudazioni, perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. »

Art. 7 Vincolo per altri scopi

boschi, che per la loro speciale ubicazione, difendono i terreni o fabbricati dalla caduta di valanghe, dal rotolamento di sassi, dal sovrinamento e dalla furia dei venti, possono essere sottoposti a limitazioni nella loro utilizzazione. »

Elementi prioritari della legge sono:

- istituzione del vincolo idrogeologico non indennizzabile e quasi totalmente riferito alla montagna o collina;
- obbligatorietà della predisposizione dei piani economici (o di assestamento forestale) per la gestione dei boschi pubblici;
- incentivazioni per la costituzione di Aziende speciali, Consorzi forestali;
- accentuazione della presenza della struttura pubblica nel settore con l'istituzione della ASFD (Azienda di Stato Foreste Demaniali);
- intervento diretto dello Stato per la sistemazione idraulica forestale dei bacini montani;
- incentivazione del rimboschimento attraverso l'esenzione dell'imposta fondiaria, la direzione tecnica gratuita, contributi, la fornitura gratuita delle piantine;
- disposizioni per la redazione delle Prescrizioni di Massima di Polizia Forestale.

ESTATE, PASCOLI ALP
II, PROTEZIONE DI
E SILVANE, CONSERV
AVIFAUNA UTILE,
RA.

IS

ENTO
stero Lire 7,50

Tip. SUCCESSORI MONT
BOLOGNA

REDAZIONE E A
Borsa Agric
(SABATO dalle ore 9-10
(dalle ore
Un numero

Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincolo nella Provincia di Torino.



TORINO
Stab. Grafico DITTA EREDI BOTTA
Via del Carmine, 29



5. - *Norme per il taglio dei boschi posti in situazioni speciali.*

Art. 9.

Nei terreni mobili o in forte pendio non può consentirsi il taglio a raso.

In essi il taglio dovrà aver luogo per strette zone, a piccoli gruppi o a più riprese (tagli successivi).

Nei boschi sia di alto fusto che cedui situati al limite superiore della vegetazione arborea o sul vertice e sullo spartiacque dei monti, può praticarsi per una larghezza di 50 metri misurati secondo la pendenza del suolo a partire dal detto limite, vertice o spartiacque, soltanto il taglio a scelta, che dovrà cadere sulle piante giunte a fisica maturità, morte o deperite.

L'Autorità Forestale preciserà in ogni Comune su quali crinali il taglio dei boschi dovrà essere regolato nel modo anzidetto.

Volendo dare ai tagli un'estensione maggiore, dovrà ottenersene preventiva autorizzazione dall'Autorità Forestale, la quale potrà prescrivere tutte le norme tecniche vevoli per assicurare l'efficacia protettiva dei boschi di cui al precedente comma.

Nei boschi destinati alla protezione di abitati e strade contro la caduta di valanghe o di pietre, il taglio dovrà eseguirsi ad un metro da terra misurato a monte. Rimane tuttavia in facoltà dell'Autorità Forestale di concedere il taglio rasente terra od a meno di un metro.

L'Autorità Forestale compilerà l'elenco dei « *boschi banditi a protezione degli abitati e strade contro la caduta di valanghe o di pietre* » e prescriverà altresì le norme da seguire per la migliore rinnovazione di detti boschi, in guisa da assicurarne sempre il ringiovanimento.

ANNO XVII - N. 165



A SERPIERI ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
 E AZIMONTI - G. DI TELLA - P. LA-
 FAVCI - DI TARVFFI - A. TROTTER - E. VO-
 GLINO - E. SCALCINI - O. SCRITTORE

Pubblicazione 191

Anno XVIII


G. Di Tella

il BOSCO
 contro il TORRENTE



TOVRING CLVB ITALIANO COMMISSIONE
 DI PROPAGANDA PER IL BOSCO E PER IL PASCOLO

Legge federale sulle foreste (Legge forestale, LFo)



921.0

del 4 ottobre 1991 (Stato 13 giugno 2006)

Art. 19

Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone di stacco di valanghe e delle zone soggette a scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure ad indicare il corso dei torrenti in foresta. Per quanto possibile sono utilizzati metodi rispettosi della natura.

Art. 38 Gestione della foresta

¹ La Confederazione versa indennità fino al 70 per cento dei costi per:¹

a. cure minime, temporanee, necessarie per conservare la funzione protettiva della foresta, e ordinate dall' autorità;

b. misure selvicolturali² in foreste diradate, instabili o distrutte, che hanno particolare funzione protettiva, il cui costo complessivo non è coperto e sono ordinati dalle autorità.

La Newsletter «Bosco di protezione Svizzera» è prodotta dal Centro per la Selvicoltura di Montagna – www.foresta-di-montagna.ch | www.bosco-di-protezione.ch | Newsletter 08 | Febbraio 2014

EDITORIALE

La metà del bosco svizzero è bosco di protezione

- Protezione generica
(regimazione acque)
- Protezione diretta
(pericoli naturali)






- produzione/protezione
- produzione/protezione/
dinamica naturale

- protezione puntiforme o localizzata



- protezione diffusa
(viabilità, turismo)



Landolt 1862 (in Ott, 1978):


“in the long run we may be faced increasingly with overmaturity problems if we do not prevent this danger promptly and permanently”.

-mancanza di
rinnovazione

-mancanza di alberi di
medio diametro

-insufficiente stabilità

-sempre maggiore
vulnerabilità ai
disturbi naturali



REGIONE PIEMONTE – BOLLETTINO UFFICIALE N. 7 DEL 18/02/2010

Decreto della Presidente della Giunta Regionale 15 febbraio 2010, n. 4/R

Regolamento regionale recante: “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”.



Art. 40.

(Boschi con funzioni di protezione diretta)

1. I boschi con funzioni di protezione diretta sono individuati nell’ambito dei piani forestali territoriali e aziendali sulla base dei criteri contenuti nelle norme di cui agli articoli 10, comma 2, e 11 comma 2 della l.r. 4/2009. Fino all’approvazione di detti piani, sono considerati tali i boschi ubicati a monte di vie di comunicazione, reti tecnologiche, infrastrutture e insediamenti permanenti, che insistono su versanti con pendenza media superiore al 60 per cento o che ricadono in aree soggette a pericoli naturali così come individuate da strumenti di pianificazione forestale.

2. Nei boschi con funzioni di protezione diretta sono ammessi esclusivamente gli interventi selvicolturali che mirano al mantenimento e al miglioramento della loro stabilità e funzionalità, in relazione ai pericoli naturali e agli obiettivi da proteggere.

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 159° - Numero 92

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 20 aprile 2018

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA




DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2018, n. 34.

Testo unico in materia di foreste e filiere forestali. (18G00060). Pag. 1

r) bosco di protezione diretta: superficie boscata che per la propria speciale ubicazione svolge una funzione di protezione diretta di persone, beni e infrastrutture da pericoli naturali quali valanghe, caduta massi, scivolamenti superficiali, lave torrentizie e altro, impedendo l'evento o mitigandone l'effetto;





26/03/2019

Piano straordinario di
interventi di ripristino del
territorio percorso dagli
incendi boschivi dell'autunno
2017




ai sensi dell'art. 17 della L.R. 4/2009

Luca Lucarelli, Monpantero

26/03/2019

Piano straordinario di interventi di ripristino del territorio percorso dagli incendi boschivi dell'autunno 2017

ai sensi dell'art. 17 della L.R. 4/2009



26/03/2019

Piano straordinario di
interventi di ripristino del
territorio percorso dagli
incendi boschivi dell'autunno
2017

ai sensi dell'art. 17 della L.R. 4/2009

Priorità di intervento


Perimetro incendio Bussoleno/Mompantero

Priorità di intervento

- Alta
- Media
- Bassa
- Nulla

Sfondo Cartografico Regione Piemonte

0 2 km



Grazie per l'attenzione

